

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario oggetto della domanda:* marchio comunitario «JURADO» (domanda di registrazione n. 240218).

*Prodotto o servizio:* prodotto della classe 30.

*Titolare del marchio comunitario oggetto della domanda:* CAFE TAL DE COSTA RICA S.A.

*Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:* rigetto della domanda di «*restitutio in integrum*», da parte della divisione per l'amministrazione dei marchi e le questioni giuridiche, presentata dalla ricorrente, licenziataria del marchio controverso, in conseguenza della cancellazione del detto marchio dal registro, non avendo il suo titolare richiesto il relativo rinnovo.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dei diritti di difesa nonché errata interpretazione, nel caso di specie, degli artt. 47 e 48, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

**Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — Aer Lingus Group/Commissione**

(Causa T-411/07)

(2008/C 8/43)

*Lingua processuale:* l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Aer Lingus Group plc (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Burnside, solicitor, avv. B. van de Walle de Ghelcke, avv. T. Snels)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione impugnata 11 ottobre 2007, adottata dalla Commissione europea;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 ottobre 2007, C (2007) 4600, con cui la Commissione ha rigettato la domanda della ricorrente, di avviare il procedimento di cui all'art. 8, n. 4, e di adottare misure provvisorie ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139 (in prosieguo: il «regolamento comunitario sulle concentrazioni»), a seguito della decisione della Commissione 27 giugno 2007, C(2007) 3104

(in prosieguo: la «decisione di divieto»), che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.4439 — Ryanair — Aer Lingus).

La ricorrente sostiene che la Commissione ha nel contempo interpretato ed applicato erroneamente l'art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, in quanto ha dichiarato di non avere il potere di imporre alla Ryanair, in seguito alla decisione di divieto, di cedere la propria partecipazione di minoranza nella Aer Lingus, né di adottare altre misure al fine di ripristinare lo statu quo ante, né di adottare, nel frattempo, misure provvisorie.

La ricorrente afferma in particolare che, poiché la Commissione ha espressamente considerato tale partecipazione di minoranza e la relativa offerta pubblica della Ryanair per la Aer Lingus come parti integranti di una medesima ed unica concentrazione, ne consegue che la concentrazione vietata è stata parzialmente attuata. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, autorizza la Commissione, nel caso di specie, a prendere provvedimenti al fine di affrontare il problema degli effetti negativi sulla concorrenza originati da tale partecipazione di minoranza, che lega due società considerate immediate concorrenti nel settore del trasporto aereo da e verso l'Irlanda.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha agito in violazione dell'art. 21, n. 3, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, poiché non ha dichiarato la propria competenza esclusiva ammettendo invece la possibilità di intervento da parte degli Stati membri.

**Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Bayern Innovativ/UAMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)**

(Causa T-413/07)

(2008/C 8/44)

*Lingua in cui è redatto il ricorso:* l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: sigg. A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas, lawyers)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Life Sciences Partners Perstock N.V. (Amsterdam, Paesi Bassi)